

COMUNE DI CAPREZZO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 12

DATA: 21/9/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22/1/2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO), E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 1/12/2008, N. 32, MEDIANTE DELEGA ALL'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 21,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) BARBINI Alberto	X	
2) BORGOTTI Sandro	X	
3) CARCIONE Christian	X	
4) GHIONI Massimiliano		X
5) DIGNATICI Samantha	X	
6) GARLANDINI Giulia	X	
7) MENEGUZZI Barbara	X	
8) BOTTACCHI Barbara	X	
9) CARETTI Graziella	X	
10) CERUTTI Ilario	X	
11) CARETTI Dante	X	
TOTALI	10	1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22/1/2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO), E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 1/12/2008, N. 32, MEDIANTE DELEGA ALL'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 148 del decreto legislativo 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni, nell'individuare nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto, ne ha disposto l'istituzione e la disciplina attraverso le regioni;

- infatti il citato articolo ha subordinato la delega per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche dalla regione agli enti locali, per i rispettivi territori, alla condizione che tali enti, destinatari della delega, dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- il successivo art.159 ha fissato nel 31 dicembre 2008 il termine entro il quale le regioni devono provvedere a verificare, nei soggetti delegati all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, su indicato;
- la Regione Piemonte, con la legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, ha provveduto in merito, disponendo, a cura di ogni ente locale titolare di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, l'istituzione e la disciplina di una "Commissione locale per il paesaggio", composta dai soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- con D.G.R. n. 34-10229 in data 1/12/2008, la Regione Piemonte ha inoltre fornito le direttive, cui dovranno uniformarsi i Comuni, al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, a seguito delle verifiche di cui all'art. 146, comma 6, del Codice, e con successiva D.G.R. n. 58-10313 in data 12/12/2008, ha deliberato di modificare il penultimo periodo del punto n. 3) dell'allegato A) alla predetta deliberazione;
- la Regione Piemonte, con i provvedimenti illustrati ed in particolare con la D.G.R. n. 34-10229 in data 1/12/2008, ha stabilito che la Commissione locale per il paesaggio debba essere istituita preferibilmente in forma associata (art. 30 del decreto legislativo 267/2000) tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;

DATO ATTO che:

- questo Comune si è avvalso finora della Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata dalla ex Comunità Montana Valgrande, divenuta successivamente Comunità Montana del Verbano, in seguito al riordino territoriale disposto dalla Regione;
- la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con comunicazione a mezzo PEC in data 05/03/2015, emanata nell'ambito delle attività di esame e verifica in ottemperanza ai disposti dell'art. 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42/2004, ha richiesto di notificare in merito alla nomina della nuova Commissione ed al rinnovo dei componenti dell'esistente;
- il Presidente dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, con nota n. 20 in data 22/6/2015, ha comunicato alla Regione Piemonte, tenuto conto del processo di scioglimento e liquidazione della Comunità Montana del Verbano, giunto oramai a compimento, l'intento di procedere alla ricostituzione della Commissione di che trattasi d'intesa con i comuni membri che si sono già avvalsi della Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata dalla ex Comunità Montana Valgrande, divenuta successivamente Comunità Montana del Verbano, in seguito al riordino territoriale disposto dalla Regione;
- con nota n. 24 in data 15/7/2015, l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 in data 1/7/2015, concernente l'approvazione dello schema della convenzione per l'istituzione e la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, in forma associata mediante delega all'Unione;

VISTO lo schema della convenzione per l'istituzione e la nomina della commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 4 della L.R. n. 32/2008, mediante delega all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, costituito da n. 11 articoli che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONVENUTO che la modalità gestionale in forma associata sia la più atta, ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 267/2000 il quale stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo intende procedere alla ricostituzione della Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata dalla ex Comunità Montana Valgrande, divenuta successivamente Comunità Montana del Verbano, in seguito al riordino territoriale disposto dalla Regione, d'intesa con i comuni membri dell'Unione che si sono avvalsi della medesima;

DI APPROVARE pertanto l'allegato schema della convenzione per l'istituzione e la nomina della commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all'art. 4 della L.R. n. 32/2008, mediante delega all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, costituito da n. 11 articoli;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Repertorio n.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI _____ E L'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO PER L'ISTITUZIONE E LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L.R. 01/12/2008 N. 32, MEDIANTE DELEGA ALL'UNIONE.

L'anno duemilaquindici _____, addì _____ del mese di _____ (___/___/2015) in Cambiasca, nella sede dell'Unione, tra i signori:

PREMESSO

- che l'art. 148 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. nell'individuare nelle "Commissioni locali per il paesaggio" il supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs., ne ha disposto l'istituzione e la disciplina attraverso le regioni;
- che la Regione Piemonte, con la L.R. 01/12/2008 n° 32 ha, tra l'altro, istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- che la Regione Piemonte, con D.G.R. n° 34-10229 in data 01/12/2008 ha fornito le direttive, cui dovranno uniformarsi i Comuni al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;
- che la Regione Piemonte, con i suddetti provvedimenti, ha stabilito che la Commissione locale per il paesaggio debba essere istituita preferibilmente in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i comuni summenzionati intendono delegare all'Unione l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 4 della L.R. n° 32/2008;

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di _____, a mezzo dei loro legali rappresentanti, conferiscono all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, a mezzo delega, le funzioni concernenti l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 4 della L.R. n° 32/2008.
2. La disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della Commissione per il paesaggio è dettata in apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Unione.

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1, la modalità gestionale più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione saranno predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dalla Comunità Montana Valgrande.
2. In relazione alla gestione del servizio associato la Comunità Montana Valgrande predispone gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le competenze degli organi.

ART. 4 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci, composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni partecipanti alla convenzione, con il compito di esprimere pareri preventivi e obbligatori su tutti gli atti fondamentali di competenza dell'Unione che si riferiscono al servizio associato, nonché di proporre atti di indirizzo per la gestione dello stesso.
2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente dell'Unione o suo delegato.
3. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno la metà più uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, e la richiesta di convocazione deve essere accolta entro quindici giorni dal ricevimento.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha validità pari alla durata dell'Unione con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposizione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti.
3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire altresì al verificarsi del caso contemplato dal successivo art. 10, comma 2.

ART. 6 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.
2. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata al Presidente della Conferenza dei Sindaci con preavviso di almeno sei mesi.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il Comune recedente resta obbligato alla corresponsione di una somma proporzionata al danno inferto, da dimostrare nella sua congruità tenuto conto dei seguenti elementi:
 - a) gli investimenti effettuati per il funzionamento del servizio delegato;
 - b) la dotazione organica attivata per lo svolgimento dei compiti connessi al servizio delegato.
5. La quantificazione del danno inferto a causa del recesso dovrà risultare da una congrua istruttoria da approvarsi dalla Conferenza dei Sindaci.
6. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 7 – DECORRENZA

1. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione è immediatamente esecutivo.

ART. 8 – MEZZI FINANZIARI

1. Gli Enti convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione mediante trasferimenti finanziari all'Unione.
2. L'Unione potrà concorrere con un proprio intervento finanziario da determinarsi annualmente a rendicontazione delle spese generali sostenute.
3. L'Unione provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato di cui all'art. 1, i-scrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.
4. Gli altri Enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la propria quota a carico da trasferire all'Unione.
5. I trasferimenti sono effettuati con le seguenti modalità:
 - a) il 50% della quota preventivata entro il mese di giugno;
 - b) il saldo entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto generale.
6. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione da parte della Conferenza dei Sindaci, l'Unione provvede a trasmettere agli Enti stipulanti il rendiconto delle spese di gestione del servizio nell'esercizio dell'anno precedente e provvede alla regolarizzazione dei reciproci rapporti di debito e credito.

ART. 9 – CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE

1. Il riparto dell'onere complessivo di funzionamento del servizio associato è effettuato dall'Unione in parti uguali tra gli enti aderenti.

ART. 10 – OBBLIGHI E GARANZIE

1. L'Unione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti al servizio associato.
2. Qualora la stessa ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento del servizio, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la Conferenza dei sindaci diffida l'Unione a provvedervi entro novanta giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.
3. E' a carico dell'Unione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati agli Enti partecipanti, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composta da un membro nominato da ciascun ente interessato e da un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Unione, su istanza della parte più diligente.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al precedente comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Barbini

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sandro Borgotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Caprezzo, li 22 settembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 22 settembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Caprezzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE